

Ecc.Mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma

Ricorso

PER: Sonia Garavaglia, nata a Magenta (MI) il 31/05/1977, C.F. GRV SNO 77E71 E801B, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C, Pec: antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org, FAX 06/85384548) e Arianna Coppola (C.F. CPP RNN 85M48 H501C, Pec: ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org, FAX 06/85384548), giusta procura in uno con l'odierno atto;

CONTRO: Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro *p.t.*, **Regione Lombardia**, nella persona del Presidente *p.t.*, **l'Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro - Centro per l'impiego di Milano**, nella persona del legale rappresentante *p.t.*, **Davide Frizzera**, C.F. FRZ DVD 89B18 F205K, residente in via della Solidarietà, 32 – Rozzano, **Antonio Marco Marcianò**, C.F. MRC MCN 86M22 H224N, residente in viale della Rimembranza, 17 – Pellaro, **Giuseppe Valentino**, C.F. VLN GPP 89L17 A024X, residente in via Ticino, 10 – Rozzano, **Marco Civita**, C.F. CVT MRC 90B07 F205T, residente in via Sandro Pertini, 13 – Paullo, e **Marcello Bonali**, C.F. BNL MCL 94H23 Z121T, residente in via San Fedele, 4 – Castano Primo.

IN FATTO

Il 29/08/2025, la Sig.ra Sonia Garavaglia – vigile volontario del Corpo dei vigili del fuoco iscritta nell'elenco da almeno 3 anni e con almeno 120 giorni di servizio (**doc. 1**) <<*inserit[a] nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego*>> (v. art. 71, c. 1, del D.lgs. 13/10/2005, n. 217), con un punteggio di 98 e con diritto di precedenza (v. c. 3 dell'art. 71 del D.lgs. 13/10/2005, n. 217 già citato) – ha presentato la domanda (id. 7113) di ammissione alla procedura d'assunzione <<*per chiamata diretta*>> di cui all'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori ed assistenti del C.n.Vv.f. - ambendo ad uno dei due posti resi disponibili presso la Città metropolitana di Milano - indetta dal Ministero dell'Interno con d.d. n. 2490 del 24/06/2025 (*c.d.* bando di offerta) con pedissequo avviso nella Regione Lombardia dell'effettivo avvio della selezione (**docc. 2-3-4**).

Il 20/10/2025, con la pubblicazione dell'elenco di coloro ammessi alla selezione, la ricorrente ha appreso di non essere stata ammessa – ancorché <<*inserit[a] nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego*>> e integrando ogni altro requisito - avendo compiuto il 45° anno d'età, come confermato dall'Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro - Centro per l'impiego di Milano giusta nota prot. n. 45627 del 28/11/2025 resa in riscontro alla domanda di accesso agli atti della medesima (**docc. 5-6-7**).

Si tratta di un limite d'età previsto con:

- (i) la pag. 3 dell'avviso di avvio della selezione
(adottato nella Regione Lombardia);
- (ii) l'art. 3, c. 1, lett. c) d.d. 2490 del 24/06/2025 (c.d.
bando di offerta del Ministero dell'Interno);
- (iii) l'art. 2, c. 1, lett. c) d.m. 05/11/2019, n. 167
(regolamento adottato dal Ministero dell'Interno).

Ebbene, chi scrive ritiene – per quanto si dirà appresso – che l'introduzione di tale requisito abbia discriminato la ricorrente, ledendo ingiustamente il suo <<diritto>> – in quanto, come detto, vigile volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritta nell'elenco da almeno 3 anni e con almeno 120 giorni di servizio e <<inserir[a] nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego>>, con un punteggio di 98, in possesso di ogni altro requisito – di partecipare alla procedura al fine dell'assunzione <<per chiamata diretta>> di cui all'art. 71, c. 1, del D.lgs. 13/10/2005, n. 217 e 16 della L. n. 56 del 28/02/1987, di natura <<non concorsuale>>, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sentenza 09/06/2017, n. 14432), qui attratta alla giurisdizione <<esclusiva>> del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, c. 4, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I Q., Sentenze 21/02/2025, n. 3956 e del 17/07/2025, n. 14114).

IN DIRITTO

Violazione degli artt. 1, 4, c. 1, e 6 della direttiva 2000/78/CE,

recepita dall'Italia con il D.lgs. 09/07/2003, n. 216.

1. L'art. 1 della direttiva 2000/78/CE, rubricato <<Obiettivo>>, prevede che: <<*La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento*>>.

2. L'art. 4, c. 1, della direttiva dispone che: <<[...] *gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato*>>.

3. Dal canto suo, l'art. 6 della direttiva 2000/78/CE prevede che <<[...] *gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento*>>.

di tale finalità siano appropriati e necessari>> Si tratta di una norma da leggere alla luce del considerando 18 della direttiva, a tenore del quale <<[l]a presente direttiva non può avere l'effetto di costringere [...] i servizi di [...] soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi>>.

4. Da ciò emerge - nitidamente - che l'accesso all'impiego pubblico può essere subordinato alla previsione di un limite d'età esclusivamente quando l'introduzione di tale requisito sia giustificata da una finalità <<legittima>>, rappresentata dalla <<necessità>> di salvaguardare il carattere <<operativo>> dei <<servizi di soccorso>> stante quel particolare impegno psico-fisico che tale attività comporta a carico del personale ad essa preposto.

5. Chiaramente, questo non può – e non deve – significare che chiunque appartenga al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – istituzionalmente preposto all'attività di soccorso ex D.lgs. n. 139 dell'08/03/2006 – debba soggiacere a tale limite, ancorché differenziato, dovendosi necessariamente distinguere, all'interno della stessa amministrazione, l'attività propria di un ruolo con una vocazione operativa, per la quale l'introduzione di un limite d'età appare necessaria, da quella prettamente tecnico-amministrativa, per la quale, invece, simile previsione risulta discriminatoria.

6. Sul punto la giurisprudenza è consolidata.

6.1 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il giudice nazionale - interrogandosi sulla compatibilità con la direttiva 2000/78/CE del limite d'età – debba verificare *<<quali siano le funzioni effettivamente [da questi] esercitate [...] e, alla luce di queste ultime, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78>>* (C.G.U.E., Sezione Settima, Sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21).

7. Ciò posto, venendo al profilo posto a selezione - cioè la qualifica di operatore del ruolo degli operatori ed assistenti del Corpo dei vigili del fuoco - l'art. 70 del D.lgs. 13/10/2005, n. 217 riserva ad esso *<<funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale [...], operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali [...] la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti [...] [la] distribuzione e [la] consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria [...] [l]'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione [...] l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta>>* (c. 1), il compito *<<di sovraintendere*

allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81>> (c. 2), <<incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa>> (c. 3) e, in via residuale, la collaborazione <<con il personale appartenente alle qualifiche superiori [ma pur sempre, come ovvio] nell'ambito delle attività di competenza>> (c. 4) (v. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I Bis, Sentenza del 18/01/2021, n. 707, e Sez. I Stralcio, Sentenza del 20/10/2023, n. 15557).

8. Proprio per il tratteggiato profilo, l'Ecc.Mo Tribunale ha già avuto modo di osservare che: *<<la disciplina [che stabilisce in 45 anni il limite di età per partecipare alla selezione <<per chiamata diretta>> di cui all'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987] è discriminatoria in base all'età, sempre in quanto non presenta un ragionevole substrato logico che possa giustificare una deroga al principio generale di non discriminazione in ambito lavorativo in base all'età>>, valorizzando <<la natura amministrativa e materiale dei compiti affidati a tale categoria di dipendenti>>, tanto più perché, come pure esposto in premessa, si tratta di <<una procedura di avviamento con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha già svolto determinati periodi di servizio (personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e con non meno di centoventi giorni di servizio)>>.*

8.1. Segnatamente, come ulteriormente osservato dall'Ecc.Mo T.A.R., la previsione del limite d'età di 45 anni non è retta da alcuna allegazione specifica - né evidenza probatoria - del fatto che *<<i*

requisiti di forza e prestanza fisica>> connessi al mansionario dell'operatore del ruolo degli operatori ed assistenti del Corpo dei vigili del fuoco <<sia servente rispetto alla funzionalità e all'efficienza del comparto amministrativo del quale fanno parte gli operatori e gli assistenti, che appare, invero, sulla scorta del dato normativo, destinato a svolgere le attività d'ufficio alle quali tipicamente attendono gli apparati burocratici di tutte le pubbliche amministrazioni, venendo così meno quella «finalità legittima» alla quale l'art. 6 della direttiva 2000/78/CE subordina l'introduzione di una deroga al principio generale che vieta «disparità di trattamento collegate all'età>> (v. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I Q., Sentenze del 21/02/2025, n. 3956 e del 17/07/2025, n. 14114; v. anche Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 695 del 16/05/2019 – doc. 8).

9. Da qui l'odierno ricorso (v. conclusioni).

%%%

ISTANZA EX ART. 55 C.p.A.

Chi scrive chiede che, nelle more della decisione di merito, l'Ecc.Mo T.A.R. conceda la tutela cautelare (v. conclusioni).

Il *fumus boni iuris* emerge dalla suindicata narrativa.

Il *periculum in mora* è connaturato alla tipologia di selezione – assunzione <<per chiamata diretta>> riservata a coloro <<inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego>> (art. 71, c. 1, del D.lgs. n. 217 cit. e art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987) - dunque di personale privo di occupazione. Ciò tanto più perché: (i) non

risulta ancora avviato alcuno dei candidati alla prova di idoneità e la procedura è, all'evidenza, tutt'ora in corso e non già esaurita; (ii) la ricorrente si collocherebbe come prima nell'elenco degli ammessi, con il punteggio di 98 (superiore al 93 posseduto dall'attuale primo della lista), avendo pari diritto di precedenza – quale vigile volontario del Corpo dei vigili del fuoco iscritto nell'elenco da almeno 3 anni e con almeno 120 giorni di servizio – ai sensi e per l'effetto dell'art. 71, c. 3, del D.lgs. 13/10/2005, n. 217.

%%%

Premesso ciò, lo scrivente *n.q.*

chiede che

l'Ecc.Mo T.A.R.:

- **in via cautelare**, sospenda l'efficacia degli artt. 2, c. 1, lett. c) d.m. 05/11/2019, n. 167, 3, c. 1, lett. c) d.d. n. 2490 del 24/06/2025, della pedissequa previsione di cui alla pag. 3 dell'avviso di avvio della selezione ex art. 16 L. n. 56 del 28/02/1987, della nota prot. n. 45627 del 28/11/2025, nonché dell'elenco pubblicato in data 20/10/2025, prot. E1.2025.1023001, degli ammessi (e non ammessi) alla selezione che hanno presentato domanda, ordinando l'ammissione della ricorrente, con riserva, alla selezione;
- **nel merito**: (a) dichiarare, per quanto d'interesse, l'illegittimità degli artt. 2, c. 1, lett. c) d.m. 05/11/2019, n. 167, 3, c. 1, lett.

c) d.d. n. 2490 del 24/06/2025, della previsione di cui alla pag. 3 dell'avviso di avvio della selezione di cui all'art. 16 L. n. 56 del 28/02/1987, della nota prot. n. 45627 del 28/11/2025 e dell'elenco pubblicato il 20/10/2025, prot. E1.2025.1023001, degli ammessi (e non ammessi) alla selezione che hanno presentato domanda ed annulli, per quanto d'interesse e ove occorra, i provvedimenti lesivi; (c) dichiarare il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla selezione al fine dell'assunzione per chiamata diretta.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si depositano i documenti di cui al separato indice.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Con profonda osservanza.

Roma, 18/12/2025

(avv. Arianna Coppola)

(avv. Antonio Zimbardi)